



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Ordinanza n° 63 del 01/07/2021

Oggetto: Ordinanza orari esercizi di somministrazione

II SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;

Considerato che dal 14.6.2021 la Regione Lazio è transitata in zona bianca e con la venuta meno del coprifuoco alle ore 24,00 nasce l'esigenza di determinare gli orari relativi agli esercizi di somministrazione, sempre nel rispetto delle norme anti Covid;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;

Vista la Ordinanza Ministeriale n. 11/2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento (21°03664)";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6/2021 rubricata "Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto";

Visto il Regolamento Comunale denominato "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/7/2021

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore **05:00** e le ore **01:00** nei giorni **dalla domenica al giovedì**, con chiusura prolungata **alle ore 2.00** nelle giornate di **venerdì e sabato**;

che rimane obbligo dell'esercente rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente;

che la diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle ore 2:00 nelle giornate di venerdì e sabato.

che la diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art. 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (*attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno*) è consentita dalle ore 18:00 alle ore 00:30, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione

acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative anticovid.

Si ricorda, che tutti gli intrattenimenti musicali con esclusione della musica di sottofondo sono soggetti ad apposita Scia da inoltrare al Comune 5 gg prima dell'evento pena.

Per le problematiche legate al Covid ed evitare quindi assembramenti in aree che presentano un'alta densità di esercizi di somministrazione, nelle seguenti aree l'effettuazione degli intrattenimenti musicali è limitata ad un solo intrattenimento per zona al giorno:

zona A : Via Verdi, Piazza XX Settembre, Via San Giuseppe

zona B: Via Cascata, Piazza Gregorio VII, Piazza San Lorenzo

zona C: Corso Roma, Lungoliri Trito, Piazza Chigi Nobile, Piazza de Boncompagni, Piazza San Francesco

L'ordine di presentazione della Scia al protocollo dell'Ente stabilirà la priorità in caso di più richieste. La diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art. 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi e la filodiffusione internanon sarà consentita durante le manifestazioni previste nell'ambito dell'Estate Isolana.

Il Sindaco, *valutata la rilevanza e la importanza di singoli eventi*, a richiesta degli interessati può concedere deroghe agli orari stabiliti nella presente ordinanza

RICORDA

che l'esercizio della diffusione della musica, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai locali adiacenti.

Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale.

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (*Art. 39 Regolamento Comunale*)

La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emesso.

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione trasparente.

IL SINDACO
Massimiliano Quadrini



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Ordinanza n° 63 del 01/07/2021

Oggetto: Ordinanza orari esercizi di somministrazione

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;

Considerato che dal 14.6.2021 la Regione Lazio è transitata in zona bianca e con la venuta meno del coprifuoco alle ore 24,00 nasce l'esigenza di determinare gli orari relativi agli esercizi di somministrazione, sempre nel rispetto delle norme anti Covid;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;

Vista la Ordinanza Ministeriale n. 11/2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID 19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento (21°03664)";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6/2021 rubricata "Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto";

Visto il Regolamento Comunale denominato "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/7/2021

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore **05:00** e le ore **01:00** nei giorni **dalla domenica al giovedì**, con chiusura prolungata **alle ore 2.00** nelle giornate di **venerdì e sabato**;

che rimane obbligo dell'esercente rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente;

che la diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle ore 2:00 nelle giornate di venerdì e sabato.

che la diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art. 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (*attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno*) è consentita dalle ore 18:00 alle ore 00:30, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione

acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative anticovid.

Si ricorda, che tutti gli intrattenimenti musicali con esclusione della musica di sottofondo sono soggetti ad apposita Scia da inoltrare al Comune 5 gg prima dell'evento pena.

Per le problematiche legate al Covid ed evitare quindi assembramenti in aree che presentano un'alta densità di esercizi di somministrazione, nelle seguenti aree l'effettuazione degli intrattenimenti musicali è limitata ad un solo intrattenimento per zona al giorno:

zona A : Via Verdi, Piazza XX Settembre, Via San Giuseppe

zona B: Via Cascata, Piazza Gregorio VII, Piazza San Lorenzo

zona C: Corso Roma, Lungoliri Trito, Piazza Chigi Nobile, Piazza de Boncompagni, Piazza San Francesco

L'ordine di presentazione della Scia al protocollo dell'Ente stabilirà la priorità in caso di più richieste. La diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art. 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi e la filodiffusione internanon sarà consentita durante le manifestazioni previste nell'ambito dell'Estate Isolana.

Il Sindaco, *valutata la rilevanza e la importanza di singoli eventi*, a richiesta degli interessati può concedere deroghe agli orari stabiliti nella presente ordinanza

RICORDA

che l'esercizio della diffusione della musica, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai locali adiacenti.

Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale.

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (*Art. 39 Regolamento Comunale*)

La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emesso.

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione trasparente.

IL SINDACO
Massimiliano Quadrini